Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 69

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).

(Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31.12.2010)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera 1), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);

Considerato quanto segue:

- 1. La l.r. 10/2010 ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel d.lgs 152/06 come modificato dal d.lgs 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale;
- 2. Con il d.lgs 128/2010 il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul d.lgs.152/06 modificandone, tra l'altro, la parte seconda concernente le procedure di valutazione in materia ambientale;
- 3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di "parere motivato" quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l'introduzione del concetto di "livello di sensibilità ambientale delle aree interessate" quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi;
- 4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della 1.r. 10/2010 alle modifiche intervenute, evitando così l'insorgere di incertezze interpretative in ordine all'ambito di applicazione della disciplina di VAS e alle modalità di svolgimento delle relative procedure;
- 5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs.128/2010, si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale

della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all' articolo 5 della l.r. 10/2010

omissis (1)

Art. 2

Modifiche all' articolo 26 della l.r. 10/2010

omissis (1)

Art. 3

Modifiche all' articolo 43 della l.r. 10/2010

omissis (1)

Art. 4

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 10/2010 è abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

Note

1. Il test o dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10.